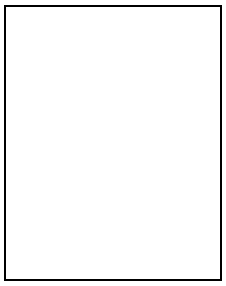
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25873 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: GALASSO GIOVANNI
Data pubblicazione: 28/09/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5685/2024 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587);

-ricorrente-

contro

ARZILLO FELICE (c.f. RZLFLC75R10B963L), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Modesto Maria Rossi (c.f. RSSLMD54P10B963X);

-resistente-

avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise n. 333/2023 depositata il 16/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dal Consigliere Giovanni Galasso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che (si riporta di seguito la ricostruzione della ,vicenda processuale già contenuta nella sentenza di questa Corte n. 35928/2021) *«Felice Arzillo impugnò due avvisi di accertamento emanati nei confronti di Europa E-Commerce S.r.l., società cancellata dal R.I. il 14/07/2010, al medesimo notificati il 28/12/2012, quale socio della società estinta, che recuperavano a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2007, costi indeducibili e indetraibili correlati a fatture emesse da Data Plus S.r.l. per operazioni soggettivamente inesistenti.*

2. La Commissione tributaria provinciale di Isernia accolse il ricorso, con sentenza (n. 229/01/2013) riformata dalla Commissione tributaria regionale ("C.T.R.") del Molise che, rilevato che gli avvisi erano stati legittimamente emessi nei confronti dell'appellato, in relazione agli artt. 36, del d.P.R. n. 602 del 1973, 60-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, ha accolto l'appello principale dell'ufficio ed ha rigettato quello incidentale del contribuente (che riproponeva i motivi del ricorso introduttivo non esplicitamente accolti dal primo giudice) perché (così testualmente a pag. 10 della sentenza) «l'Ufficio, notificando correttamente gli atti impositivi, ha fornito sufficienti elementi tali da far fondatamente presumere, nel biennio precedente l'operata cancellazione dal Registro delle imprese, l'esistenza di attività sociali dalle quali potere evincere una condizione tale da giustificare la responsabilità dei singoli, ivi compreso il signor Arzillo Felice, per il pagamento del contestato debito erariale».

2. Il contribuente propose ricorso per cassazione affidato a tredici motivi.

Questa Corte con la sentenza n. 35928/2021 accolse il dodicesimo motivo di ricorso, avente ad oggetto il vizio di motivazione apparente, osservando che la CTR, omettendo *«di illustrare le ragioni del proprio convincimento, asserisce che l'ufficio ha fornito elementi tali da fare*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

presumere che, nel biennio anteriore alla cancellazione della società, esistessero "attività sociali", quale condizione che giustifica la responsabilità dei singoli, compreso il signor Arzillo, per il pagamento del debito erariale. Si tratta di un enunciato lacunoso, del tutto assertivo, di un'affermazione non calibrata su elementi oggettivi e dati di fatto, che non chiarisce quale sia la precisa qualifica contestata e ritenuta a carico del signor Arzillo (liquidatore, amministratore o socio), ai fini della sussistenza delle ipotesi della responsabilità solidale previste dalle norme menzionate nell'atto impositivo, mostrando erroneamente di considerare fungibili dette qualifiche, alle quali invece corrispondono presupposti eterogenei.

17.3. L'esatta individuazione del titolo di responsabilità del contribuente (quale "liquidatore", "amministratore" o "socio") è un accertamento di fatto da cui il giudice di merito non può prescindere poiché, per il terzo comma dell'articolo 36, la responsabilità del socio è circoscritta all'ipotesi in cui egli abbia ricevuto denaro o altri beni sociali in assegnazione negli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione dell'ente collettivo».

3. Il contribuente riassunse il processo innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise che, con la sentenza indicata in epigrafe, accolse l'appello incidentale del contribuente ed annullò gli avvisi.

La Corte regionale esaminò infatti preliminarmente il motivo di appello incidentale relativo all'incompetenza territoriale della Direzione provinciale di Isernia che aveva emesso gli atti impugnati. Osservò, in particolare, che in mancanza di un accertamento emesso nei confronti della società con sede in Isernia, che al momento della notifica degli avvisi si era già estinta, e della conseguente mancanza di *«connessione tra la responsabilità della società e quella del socio sig. Arzillo»*, la competenza territoriale spettava alla direzione provinciale di Caserta in considerazione del domicilio fiscale dell'Arzillo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. Avverso tale sentenza l'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il contribuente ha depositato, oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., un atto di costituzione *"al fine di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza e partecipare alla discussione orale ai sensi dell'art. 375 c.p.c."*.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo di ricorso, l'Amministrazione ha denunciato il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 345 c.p.c. e 57 d.lgs. 546/1992. Ha osservato che nel ricorso di primo grado relativo all'avviso n. TR406T100825/2012, riguardante l'IVA relativa all'anno 2007, non era stata sollevata la contestazione relativa all'incompetenza dell'ufficio che lo aveva emesso. Il fatto che il relativo ricorso era stato poi riunito a quello avverso l'avviso n. TR406T100826/2012 per le imposte sui redditi e l'IRAP per la medesima annualità, non esclude l'autonomia dei due giudizi e la conseguente inammissibilità della questione con riguardo al primo dei due avvisi.

1.2 Il motivo è fondato.

Costituisce infatti principio consolidato quello per il quale *«La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo»* (Cass. n. 5434/2021; nello stesso senso, Cass. n. 15383/2011; con specifico riguardo al processo tributario, cfr. Cass. n. 17236/2019; Cass. n. 25083/2019).

Del pari è pacifico che il vizio di competenza deve essere fatto valere con il ricorso dal contribuente e non può essere rilevato d'ufficio (Cass. n. 18425/2018; Cass. n. 33287/2021).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nel caso di specie, nell'originario ricorso avverso l'avviso n. TR406T100825/2012 la questione non è stata sollevata, come risulta tanto dalla sua trascrizione contenuta nel ricorso per cassazione (pagg. 7 e ss.), quanto dal ricorso stesso prodotto dalla ricorrente che può essere esaminato in questa sede, essendo denunciata una violazione di carattere processuale (Cass. sez. U n. 8077/2012; Cass. n. 896/2014).

2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 65, comma 4°, d.P.R. 600/1973 e 2495 c.c.

La ricorrente ha osservato che, secondo la CGT di secondo grado, il fenomeno successorio sarebbe precluso dalla mancata emissione di un autonomo accertamento nei confronti della società anteriormente all'estinzione della stessa; da tale circostanza deriverebbe anche l'incompetenza della direzione provinciale di Isernia, determinata in relazione alla sede della società, ricorrendo, invece, quella della direzione provinciale di Caserta in considerazione del domicilio fiscale del contribuente. Sennonché, ad avviso dell'Amministrazione, non trovando applicazione alla fattispecie *de qua*, *ratione temporis*, l'art. 28 d.lgs. 175/2014, gli atti impositivi non potevano essere trasmessi alla società, ma andavano notificati necessariamente all'Arzillo in qualità di "socio/liquidatore", conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale gli atti emessi nei confronti di una società estinta possono essere validamente notificati, dopo l'estinzione, agli ex soci anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società o solo a taluno di essi, senza necessità dell'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi; ciò in quanto, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno peculiare, di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società e pertanto ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della liquidazione od illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

2.2 Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Va innanzi tutto osservato che lo stesso (sebbene risulti fondato con riguardo ad entrambi gli avvisi) va riferito esclusivamente all'avviso n. TR406T100826/2012 (riguardante le imposte sui redditi e l'IRAP), giacché in relazione a quello per l'IVA è stato già stato accolto il primo motivo di ricorso.

Ciò posto, la competenza va individuata in base a quanto stabilito per le imposte sui redditi dall'art. 31 d.P.R. 600/1973 (ma principi analoghi sono contenuti negli artt. 40 e 51 d.P.R. 633/1972 in tema di IVA), secondo il quale *«Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.*

La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».

Orbene, non vi è dubbio che, nel caso di specie, il soggetto tenuto alla dichiarazione era la società e che la responsabilità per le imposte è stata estesa all'Arzillo solo in considerazione di quanto previsto dall'art. 36 d.P.R. 602/1973 (ed eventualmente dall'art. 2495 c.c.). Né vi sono motivi per ritenere che l'applicazione di tali norme determini uno spostamento della competenza; l'art. 36 d.P.R. 602/1973 si limita infatti a stabilire che *«La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» e non contiene alcuna indicazione che consenta di ritenere alterata la competenza determinata in base alla norma sopra riportata. Occorre altresì considerare che sembrerebbe del tutto irrazionale che l'Ufficio competente ai controlli sulla società, l'unico che può individuare anche eventuali responsabilità di amministratori, liquidatori e soci, una volta compiuto l'accertamento, debba poi trasmettere gli atti agli uffici competenti in considerazione dei domicili fiscali di tali soggetti – che potrebbero essere anche numerosi e diversi tra loro - solo per l'emissione degli atti.

Deve ritenersi quindi che l'Ufficio che ha emesso il provvedimento fosse munito della necessaria competenza territoriale; appare opportuno precisare che la natura civilistica dell'obbligazione in esame non può condurre ad escludere l'applicazione della norma richiamata (Cass. n. 20014/2024) e, conseguentemente, l'astratta configurabilità del vizio di incompetenza, dal momento che le forme attraverso le quali viene fatta valere la pretesa sono pur sempre quelle dell'accertamento di natura tributaria (come risulta chiaramente dal testo del 5° comma dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 sopra riportato).

Alla luce della disciplina esposta non è dunque possibile sostenere che la competenza appartenga alla direzione provinciale di Caserta in considerazione del domicilio fiscale del socio.

3. Vanno quindi accolti entrambi i motivi di ricorso; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/9/2026.

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale